

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 luglio 2001, n. 0282/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi alle imprese del settore commerciale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b) ter della legge regionale 10/1997.⁽¹⁾

(1) Abroga e sostituisce il regolamento approvato con il DPGR dd. 11/8/2000, n. 0281/Pres. (B.U.R. 18/10/2000, n. 42).

Art. 1
(*Oggetto*)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi contributivi alle imprese del settore commerciale, di cui all'articolo 4 comma 2 lettera b) ter, della legge regionale 8 aprile 1997 n. 10 come modificato dall'articolo 6, comma 208, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2.

Art. 2
(*Area di intervento*)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 si rivolgono alle imprese ubicate nei centri abitati posti nella zona B e C come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000 con popolazione non superiore a 3000 abitanti, ricadenti nei territori dei Comuni appartenenti alle Comunità Montane della Carnia, del Canal del Ferro Val-Canale, del Gemonese, delle Valli del Torre, delle Valli del Natisone, del Meduna Cellina, della Val d'Arzino, Val Cosa, Val Tramontina e Pedemontana del Livenza.

Art. 3
(*Requisiti dei beneficiari*)

1. Per accedere al contributo il titolare dell'attività commerciale deve possedere i seguenti requisiti:

a) essere iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura nelle categorie di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c);

b) esercitare la propria attività in uno dei centri abitati indicati all'articolo 2;

c) avere conseguito nell'anno precedente la presentazione della domanda, ricavi come definiti dal comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 inferiori a:

- 1) 150 milioni di lire per il commercio di generi alimentari posti in zona B;
- 2) 230 milioni di lire per il commercio di generi alimentari posti in zona C;
- 3) 100 milioni di lire per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esercitati nella zona B;
- 4) 120 milioni di lire per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esercitati nella zona C;
- 5) 100 milioni di lire per commercio di generi non alimentari esercitati nelle zone B e C;
- 6) per gli esercizi posti in zona B e C, ai sensi dell'articolo 18 comma 8 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nel caso di distributori di carburanti i ricavi non dovranno essere superiori a 53 milioni di lire, nel caso di rivendite di generi di monopolio, valori bollati e similari 15 milioni di lire e nel caso di rivendite di giornali 30 milioni di lire.
- 7) qualora il richiedente eserciti attività riferentesi a più tipologie commerciali di cui all'articolo 7 comma c) l'importo complessivo dei ricavi risultante dall'esercizio delle varie attività non deve superare 180 milioni di lire in zona B e i 250 in zona C; nell'effettuare la sommatoria tra l'importo dei ricavi tra le varie attività e gli importi dei ricavi per i distributori di carburanti, generi di monopolio, valori bollati e valori similari e le rivendite di giornali l'aggio andrà moltiplicato per

i seguenti coefficienti: carburanti 2,83, giornali 5, monopoli 10.

2. I benefici previsti dal presente Regolamento non si estendono ai commercianti all'ingrosso, farmacie, rappresentanti di commercio, ambulanti, attività miste dove l'attività commerciale è rappresentata da un volume di ricavi inferiore al 50%, società di capitale.

Art. 4

(Spese ammissibili)

1. Ai fini del contributo, le spese ammissibili sono quelle relative ai costi e spese d'esercizio, desumibili dall'ultima dichiarazione dei redditi annuale e riguardano: costo acquisizione materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, imballi e trasporti, spese per lavoro dipendente e autonomo, riscaldamento, combustibili, gas, carburanti e lubrificanti, luce e forza motrice, manutenzioni ordinarie, assicurazioni, telefono, postali e bollati, pubblicità, spese di rappresentanza, elaborazione dati, cancelleria e stampati, pulizia e lavanderia, vigilanza notturna, beni di consumo e costi per servizi.

Art. 5

(Regime di aiuti)

1. L'erogazione dei contributi è disciplinata secondo il regime di aiuti «de minimis». I contributi vengono graduati sulla base della classificazione del territorio montano individuata con deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000:

a) zona B considerata zona con medio svantaggio: 60% della spesa ritenuta ammissibile;

b) zona C considerata zona con elevato svantaggio: 80% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 6

(Presentazione delle domande ed istruttoria)

1. Per l'assegnazione dei contributi viene emanato apposito bando, approvato con decreto del Direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e

pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, con il quale viene stabilito il termine per la presentazione delle domande.

2. Le domande devono essere presentate presso la sede della Comunità Montana in cui ricade il centro abitato indicato all'articolo 2, nel cui territorio il richiedente esercita la propria attività e sono sottoscritte secondo le modalità previste dall'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

3. Le domande devono essere redatte utilizzando l'apposito modello predisposto dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e contenente tra l'altro:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione al registro delle imprese commerciali presso la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura e alla licenza amministrativa con l'indicazione del relativo codice fiscale/partita I.V.A. e attestante di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato preventivo;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente i dati concernenti il luogo di esercizio dell'attività, il volume di ricavi ed i costi sostenuti, così come indicati all'articolo 4 e che nel triennio antecedente la data della dichiarazione sostitutiva l'interessato non ha richiesto e/o ottenuto altri aiuti a titolo «de minimis» che, sommati al presente intervento, superino l'importo di 100.000 Euro pari a lire 193.627.000.

4. Le Comunità Montane provvedono all'istruttoria ed alla formazione della graduatoria delle domande entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per la loro presentazione, ed effettuano il controllo a campione dei dati contenuti nelle domande presentate e relativi allegati.

Art. 7

(Criteri per la graduatoria)

1. Per la formazione della graduatoria si tiene conto dei seguenti elementi:

a) appartenenza alla fascia territoriale:

1) zona C con svantaggio alto punti 10,

2) zona B con svantaggio medio punti 5;

b) volume di ricavi dichiarato (il punteggio calcolato con le formule che seguono è arrotondato per difetto all'intero):

- 1) per le imprese commerciali di generi alimentari posti in zona B il punteggio si calcola applicando la seguente formula: $[11 - (\text{volume ricavi} / 19.285.000.)]$.
- 2) per le imprese commerciali di generi alimentari posti in zona C il punteggio si calcola applicando la seguente formula: $[11 - (\text{volume ricavi} / 30.000.000)]$.
- 3) per le imprese commerciali che somministrano al pubblico alimenti e bevande, esercitati nella zona B il punteggio si calcola applicando la seguente formula: $[11 - (\text{volume ricavi} / 12.850.000)]$.
- 4) per le imprese commerciali che somministrano al pubblico alimenti e bevande, esercitati nella zona C il punteggio si calcola applicando la seguente formula: $[11 - (\text{volume ricavi} / 14.850.000)]$.
- 5) per imprese commerciali di generi non alimentari esercitati nelle zone B e C il punteggio si calcola applicando la seguente formula: $[11 - (\text{volume ricavi} / 12.850.000)]$.
- 6) per le imprese commerciali di distribuzione carburanti il punteggio si calcola applicando la seguente formula: $[11 - (\text{volume ricavi} / 6.800.000)]$.
- 7) per le imprese commerciali per la rivendita di generi di monopolio il punteggio si calcola applicando la seguente formula: $[11 - (\text{volume ricavi} / 1.920.850)]$.
- 8) per le imprese commerciali per la rivendita di giornali il punteggio si calcola applicando la seguente formula: $[11 - (\text{volume ricavi} / 3.850.000)]$.

9) per le imprese commerciali di attività riferentesi a più tipologie, il punteggio si calcola sommando i volumi dei ricavi delle singole attività, tenendo presente che nell'effettuare la sommatoria tra l'importo dei ricavi tra le varie attività e gli importi dei ricavi per la distribuzione carburanti, generi di monopolio, valori bollati e valori similari e rivendite di giornali, l'aggio andrà moltiplicato per i seguenti coefficienti: carburanti 2,83, giornali 5, monopoli 10. Dopo aver effettuato la sommatoria, il punteggio si calcola applicando la seguente formula: $[11 - (\text{volume ricavi}/18.000.000)]$ per la zona B, e: $[11 - (\text{volume ricavi}/25.000.000)]$ per la zona C;

c) tipologia commerciale:

- 1) commercio di generi alimentari punti 15
- 2) commercio di carburanti in zona C punti 15
- 3) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande punti 10
- 4) commercio di generi non alimentari punti 5;
- 5) in caso di attività miste con distributori di carburanti posti in zona C vengono assegnati ulteriori punti 5;

d) numero degli abitanti residenti nella località sede dell'attività:

- 1) da 0 a 500 abitanti punti 15
- 2) da 501 a 1000 abitanti punti 12
- 3) da 1001 a 1500 abitanti punti 8
- 4) da 1501 a 2000 abitanti punti 5
- 5) da 2001 a 2500 abitanti punti 3
- 6) da 2501 a 3000 abitanti punti 1.

2. A parità di punteggio viene data la preferenza all'esercente che ha un minor volume di ricavi. Per le attività miste si prende in considerazione quella con il maggior volume di ricavi.

Art. 8
(*Graduatoria*)

1. Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna provvede a redigere la graduatoria unica regionale dei richiedenti il contributo sulla base delle graduatorie trasmesse dalle Comunità montane.

2. La graduatoria unica di cui al comma 1 approvata con decreto del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Con il medesimo decreto si dispone l'attribuzione alle Comunità montane delle risorse necessarie per la concessione dei contributi.

Art. 9
(*Limiti del contributo*)

1. L'entità dei contributi, determinata in relazione al diverso grado di svantaggio secondo quanto indicato all'articolo 5 non potrà comunque superare il massimale di lire 8 milioni nei comuni di zona C e di lire 4 milioni nei comuni di zona B.

Art. 10
(*Concessione ed erogazione del contributo*)

1. Le Comunità montane provvedono alla concessione ed erogazione dei contributi utilizzando le risorse finanziarie attribuite a ciascuna di esse sulla base del provvedimento di cui all'articolo 8 comma 2.

2. Le stesse provvedono alla eventuale revoca dei contributi concessi. Le Comunità montane procedono alla revoca nel caso in cui gli esercizi commerciali cessino l'attività o risultino assoggettati a procedure di fallimento e di concordato preventivo o comunque a stati di insolvenza entro un anno dalla data dell'erogazione del contributo.

3. I beneficiari che abbiano ottenuto i contributi di cui al presente regolamento sono tenuti a presentare, scaduto un anno dalla assegnazione del contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il proseguimento dell'attività per l'anno di riferimento. A tal fine si considera proseguimento dell'attività il subentro nella medesima a titolo di erede.

Art. 11

(Rendicontazione delle spese)

1. Le Comunità montane sono tenute a presentare al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, ogni quattro mesi, a partire dalla data di assegnazione delle risorse finanziarie, la documentazione giustificativa delle spese effettuate.

Art. 12

(Monitoraggio)

1. Al fine di monitorare la situazione aggiornata degli esercizi commerciali il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna tiene un elenco contenente i dati riguardanti la creazione o la cessazione di nuovi esercizi commerciali.

Art. 13

(Abrogazione)

1. Il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 0281/Pres. dell'11 agosto 2000, è abrogato.